

Causa C-54/96

Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH
contro
Bundesbaugesellschaft Berlin mbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes)

«Nozione di “giudice nazionale” ai sensi dell’art. 177 del Trattato —
Procedimento di attribuzione di appalti pubblici di servizi —
Direttiva 92/50/CEE — Organo nazionale di controllo»

Conclusioni dell’avvocato generale G. Tesauero, presentate il 15 maggio 1997 I - 4963
Sentenza della Corte 17 settembre 1997 I - 4983

Massime della sentenza

1. *Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giudice nazionale ai sensi dell’art. 177 del Trattato — Nozione — Organo competente per i ricorsi in materia di attribuzione di appalti (Trattato CE, art. 177)*
2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedimenti di attribuzione di appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50 — Disposizione che obbliga gli Stati membri ad istituire organi competenti per i ricorsi — Omessa attuazione — Conseguenze — Facoltà degli organi competenti per i ricorsi in materia di appalti pubblici di lavori e di forniture di decidere anche in materia di servizi — Conseguenza non vincolante — Obbligo per i giudici nazionali di verificare l’esistenza di una facoltà di ricorso in base al diritto nazionale vigente (Direttiva del Consiglio 92/50, art. 41)*

1. Per valutare se un organo remittente possiede le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato, questione unicamente di diritto comunitario, è importante tener conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. Soddisfa tali criteri la Commissione federale tedesca di sorveglianza sull'aggiudicazione degli appalti, che è istituita dalla legge come unico organo competente ad accertare, applicando norme giuridiche e dopo aver ascoltato le parti, una violazione, compiuta dagli organi di controllo di grado inferiore, delle disposizioni vigenti in materia di attribuzione di appalti, che emette decisioni vincolanti e che assolve il suo compito in modo indipendente e responsabile.

2. Dall'art. 41 della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione

degli appalti pubblici di servizi, il quale obbliga gli Stati membri a garantire che le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci, non discende che, in caso di mancata attuazione della direttiva alla scadenza del termine all'uopo prescritto, gli organi di ricorso degli Stati membri competenti in materia di procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e di forniture siano abilitati a conoscere altresì dei ricorsi riguardanti procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. Tuttavia, le esigenze di un'interpretazione del diritto nazionale conforme alla direttiva e di un'effettiva tutela dei diritti dei singoli impongono al giudice nazionale di verificare se le norme pertinenti del diritto nazionale non consentano di riconoscere ai singoli un diritto di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. A tal proposito il giudice nazionale può essere tenuto in particolare a verificare se tale diritto di ricorso possa venire esercitato dinanzi agli stessi organi istituiti in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori.